

**ACCORDO ex articolo 25, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE  
DELLE INDAGINI nell'ambito del progetto denominato**

**“Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1” della potenza di 29,67072 + 14,38896 + 31,14384 MWp  
(Comuni di Pradamano, Trivignano Udinese, Palmanova, Udine)**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 del mese di novembre

tra

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, piazza della Libertà 7, 34133, Cod. Fisc. 80016390322, rappresentata *pro tempore* dalla Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi (di seguito “Soprintendenza”)

e

società Ellomay Solar Italy Eight S.r.l., con sede a Bolzano, via Sebastiano Altmann n.9, 39100, rappresentata dai Sig. FRIDRICH RAN PINHAS e RUBENBACH KALIA, i quali intervengono nella loro qualità di legali rappresentanti autorizzati a impegnare legalmente e formalmente la società per il presente atto (di seguito indicata come “il Committente”)

**PREMESSE**

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 28, co. 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

**VISTO** il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 di “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati” (G.U. n. 88 del 14.04.2022);

**VISTI** l'articolo 25, co. 14, del succitato D.Lgs. 50/2016 e il punto 5.2 delle suddette Linee Guida (DPCM 14/2/22), che prevedono che il Soprintendente competente del Ministero della Cultura e la stazione appaltante possono stipulare un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia è competente per il territorio dei comuni di Pradamano, Trivignano Udinese e Palmanova, Santa Maria La Longa e Udine (Ud) interessato dalla realizzazione dell'impianto solare agrivoltaico denominato Trivignano Solar 1;

**CONSIDERATO** che la società Ellomay Solar Italy Eight S.r.l. svolge il ruolo di stazione appaltante, in quanto soggetto incaricato della progettazione e dell'esecuzione del progetto di realizzazione dell'impianto Trivignano Solar 1;

**CONSIDERATO** che il progetto dell'impianto solare agrivoltaico denominato Trivignano Solar 1 è sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede statale – procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs 387/2003.



**TENUTO CONTO** che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii art. 5, c. 1, lett. g) "Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e che pertanto la documentazione progettuale relativa all'opera in oggetto (PFTE) deve comprendere anche gli esiti delle indagini archeologiche preventive prescritte;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1392 dd. 11/07/2022 la Soprintendenza speciale per il PNRR, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico relativa all'opera in oggetto, ha rappresentato la necessità di perfezionare l'accordo previsto dall'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del quale definire "*la localizzazione e le modalità di attuazione delle indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell'area destinata a ospitare la nuova opera, necessaria per ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti*".

## LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Principi generali

Le Parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte. A tal fine la Soprintendenza e il Committente nominano un responsabile ciascuno, che per la Soprintendenza è rappresentato dal funzionario archeologo dott.ssa Giorgia Musina, mentre per la società Ellomay Solar Italy Eight S.r.l. sono i legali rappresentanti FRIDRICH RAN PINHAS e RUBENBACH KALIA

### Articolo 2 – Aree degli interventi di archeologia preventiva

La Relazione archeologica di verifica preventiva elaborata da professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. 20 marzo 2009, n. 60 ("Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006"), che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1), individua una serie di aree a rischio archeologico medio e alto (cfr. Relazione di verifica, TAV.24\_2A e TAV.24\_2B). Come da nota prot. n. 1392 dd. 11/07/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR, viene sottoposta a interventi di archeologia preventiva l'area deputata alla costruzione dell'impianto agrivoltaico in comune di Pradamano (Ud), ove si presume la presenza di un potenziale di rischio maggiore in considerazione del tipo di lavorazioni previste – infissione di pali raffittata per la messa in opera dei pannelli fotovoltaici (cfr. Relazione di verifica, cfr. TAV.24\_2A). I terreni interessati dalle indagini sono distinti catastalmente alle particelle n. 303 del Foglio 3 e n. 564 del Foglio 5 del comune di Pradamano (UD).

Il Committente, o qualunque soggetto allo stesso subentrante nella titolarità del presente accordo e per gli effetti negli obblighi di esecuzione dell'intervento, si impegna a sostenere gli oneri economici ritenuti dal Soprintendente necessari per l'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva; i cantieri sono allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008; articolo 39 del DPR. n. 207/2010; D.Lgs. n. 50/2016) a cura e spese del Committente.

### Articolo 3 – Definizione degli interventi di archeologia preventiva

Gli interventi di archeologia preventiva si articolano in due fasi progressive e consecutive.

Nella *prima fase* vengono indagati in maniera estensiva i terreni di cui al precedente articolo 2 mediante prospezioni geofisiche da realizzare con la metodica più opportuna in ragione della natura del suolo, della situazione ambientale circostante e del contesto geomorfologico, anche tramite uso di drone. Al termine delle indagini dovrà essere redatta da parte di personale qualificato nella lettura archeologica del dato geofisico - dotato di certificata esperienza pregressa-, una relazione da trasmettere alla Soprintendenza nei tempi previsti dall'art 3 co. 2 del DPCM 14/2/22.

La *seconda fase* prevede la realizzazione di saggi e, qualora dovessero emergere elementi archeologicamente significativi in giacitura primaria, sondaggi e scavi anche in estensione. La seconda fase potrà essere eventualmente realizzata anche nel momento in cui il Committente, o qualsiasi soggetto ad esso subentrato come previsto dagli articoli 15 e 16, sarà entrato nella titolarità delle aree oggetto di indagine, sempre nel rispetto della natura preventiva delle indagini, che dovranno essere preliminari all'esecuzione dell'intervento in argomento. La relativa documentazione dovrà essere consegnata alla Soprintendenza nei tempi e nelle modalità di cui al successivo articolo 6 del presente accordo.

Posizionamento, dimensioni, modalità di realizzazione e frequenza dei saggi sono definiti, anche sulla base degli esiti delle indagini geofisiche, in un documento di progettazione denominato Progetto Saggi. Tale documento dovrà essere redatto ai sensi del D.M. 154/2017 da professionista archeologo abilitato e consegnato alla Soprintendenza entro 30 giorni dall'invio della documentazione relativa alle indagini geofisiche preliminari. A seguito dell'approvazione della Soprintendenza, il Progetto saggi costituirà parte integrante del presente accordo (Allegato 2) e ogni sua successiva modifica dovrà essere verbalizzata e approvata tra le Parti.



Qualora nel passaggio dal progetto di fattibilità tecnico economica al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ci fossero cambiamenti sostanziali nelle aree da utilizzare, resta inteso che posizione, dimensioni e numero dei saggi già definiti nel *Progetto Saggi* dovranno essere modificati adeguatamente secondo le modalità sopra dette.

In caso di esito positivo delle indagini archeologiche preventive potranno rendersi necessarie varianti progettuali, come previsto dal successivo articolo 9.

#### **Articolo 4 – Durata degli interventi di archeologia preventiva**

La durata degli interventi di archeologia preventiva si conforma a quanto disposto in materia dall'art. 25, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Pertanto, per quanto riguarda l'esecuzione delle prospezioni geofisiche il termine è stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla consegna del cantiere all'operatore economico incaricato dell'esecuzione degli interventi ovvero dalla data di avvio delle indagini, elevabile a 90 (novanta) giorni in caso di sussistenza di particolare complessità; per quanto riguarda l'esecuzione dei saggi, sondaggi e scavi il termine è stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla consegna del cantiere all'operatore economico incaricato dell'esecuzione degli interventi ovvero dalla data di avvio delle indagini, elevabile a 90 (novanta) giorni in caso di sussistenza di particolare complessità.

#### **Articolo 5– Sorveglianza archeologica dei lavori in corso d'opera**

Come da nota prot. n. 1392 dd. 11/07/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi del punto 6.6.2 delle Linee Guida (DPCM 14/2/22), nella restante parte del territorio comunale di Pradamano e di quelli di Udine, Santa Maria La Longa e Trivignano Udinese interessati dalla realizzazione dell'opera in argomento (cfr. Relazione di verifica, TAV.24\_1A e TAV.24\_1B), in considerazione della tipologia delle opere previste unitamente al rischio di intercettare evidenze difficilmente individuabili tramite indagini geofisiche e saggi di scavo - quali aree necropolari e contesti preistorici, ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio, ma non individuabili con le metodologie di indagini indiretta attualmente note e per le quali non è pianificabile una campagna di scavi -, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica in corso d'opera degli interventi nel sottosuolo posti nelle *aree a rischio medio e alto* come da 'Carte del rischio archeologico' di cui alla Relazione di verifica preventiva (cfr. Relazione di verifica, TAV.24\_2A e TAV.24\_2B).

In ogni caso saranno sempre garantite modalità e tempistiche anche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi si rendessero necessari a seguito delle possibili evidenze emerse.

In accordo con la Soprintendenza potrà essere valutata la possibilità di escludere gli scavi che dovessero ricadere in terreni che venissero identificati come riporti.

#### **Articolo 6 – Documentazione**

Ai sensi dell'art 3 co. 2 del DPCM 14/2/22, la documentazione archeologica relativa alle indagini sarà consegnata al termine di ogni singola fase, in maniera progressiva, eventualmente anche con consegne parziali in base a lotti territoriali coerenti e omogenei, e comunque in tempi e modalità utili per consentire l'elaborazione della relazione archeologica definitiva di cui al successivo articolo 9 del presente accordo.

La documentazione relativa ad ogni singola fase delle indagini verrà redatta seguendo le linee guida scaricabili dal sito della SABAP (<https://sabapfvg.cultura.gov.it/attivita/tutela/>), con particolare attenzione alle prescrizioni riguardo la conservazione e la consegna dei materiali e all'inserimento della documentazione informatizzata all'interno del sistema RAPTOR ([raptor.cultura.gov.it](http://raptor.cultura.gov.it)), di cui dovrà essere prodotta ricevuta, anche ai fini dell'implementazione del Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA).

I materiali archeologici rinvenuti dovranno essere inventariati tramite modulo MINP del SIGECweb a codice quaternario prima di essere consegnati alla Soprintendenza.

#### **Articolo 7 – Organizzazione degli interventi archeologici**

Per tutte le fasi della procedura di VIArch, il Committente responsabile del Progetto assicura, nel rispetto della normativa vigente in materia, la presenza del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza, mentre il funzionario incaricato della Soprintendenza è responsabile della direzione scientifica dei vari lotti dell'indagine anche in relazione ai successivi eventuali interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti.

Ferma restando la direzione scientifica della Soprintendenza, il Committente e la medesima Soprintendenza valutano congiuntamente l'organizzazione dei singoli cantieri in riferimento agli aspetti archeologici. A seguito dei sopralluoghi congiunti, che verranno effettuati nel corso di tali interventi, saranno redatti singoli verbali di sopralluogo, che dovranno essere sottoscritti dai responsabili della Soprintendenza e del Committente – ovvero da persone da loro formalmente delegate - ai fini dell'assunzione agli atti dei rispettivi Uffici.



### **Articolo 8 - Esecuzione degli interventi archeologici e oneri economici**

Ai sensi dell'art. 25, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9 delle Linee Guida (DPCM 14/2/22), le attività di cui agli articoli precedenti sono poste totalmente a carico del Committente senza alcun onere per il Ministero della Cultura.

In sede di progettazione dovrà essere riservata nel quadro economico anche una somma per la documentazione e lo studio *post scavo*, l'inventariazione dei materiali, la pubblicazione dei risultati e l'organizzazione di eventuali mostre, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 10 e 12.

La somma da dedicare alle suddette attività non dovrà essere inferiore al 10% del totale delle somme destinate alle attività di indagine archeologica.

Le indagini archeologiche e la sorveglianza in corso d'opera sono eseguite da operatori economici in possesso dei requisiti di legge e dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento ai sensi degli artt. 9bis e 29 del D.Lgs. 42/2004; il direttore tecnico dei lavori di scavo archeologico dovrà essere un soggetto in possesso dei titoli e requisiti previsti dal succitato D.M. n. 154/2017.

I *curricula* dei soggetti incaricati saranno preventivamente trasmessi alla Soprintendenza per la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra; altresì è obbligo del Committente, ai fini della programmazione degli interventi archeologici, comunicare tempestivamente il cronoprogramma dei lavori, nominativi e recapiti della D.L. e degli operatori economici incaricati delle verifiche archeologiche e dei lavori principali.

L'organigramma del cantiere, riportato nel *Progetto Saggi*, dovrà comprendere anche figure di specialisti in discipline affini e/o correlate, quali antropologia fisica, geomorfologia e secondo necessità.

### **Articolo 9 – Esiti degli interventi di archeologia preventiva**

Ai sensi del punto 8 delle Linee Guida (DPCM 14/2/22), gli interventi previsti al precedente articolo 3 si concludono con la relazione archeologica definitiva approvata dal Soprintendente e sulla base della documentazione presentata dal Committente, secondo le modalità di cui all'articolo 6. Tale relazione è approvata dal Soprintendente e dalla nota di chiusura delle indagini archeologiche trasmesse al Committente nei termini di legge.

La relazione archeologica definitiva contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito e dettano le conseguenti prescrizioni sulla base dei casi:

- a) contesti in cui le indagini di archeologia preventiva esauriscono l'esigenza di tutela e la procedura si considera chiusa con esito negativo, salvo quanto previsto dall'articolo 5 circa la sorveglianza archeologica in corso d'opera;
- b) contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio/rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In tal caso la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del D.Lgs. 42/2004 relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento *in situ*. In tal caso le prescrizioni potrebbero comportare l'imposizione di varianti, anche sostanziali, al progetto di fattibilità ovvero, in casi di assoluta incompatibilità dell'opera in progetto con il contesto di interesse archeologico, l'espressione di parere negativo. Le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.

Fermi restando gli obblighi di legge per la tutela del bene, Soprintendenza e Committente si impegnano a:

1. concordare le azioni di protezione da mettere in atto nell'ambito del progetto;
2. trovare adeguate soluzioni tecniche che possibilmente non comportino interruzione dei cantieri;
3. assicurare la rapida prosecuzione dei lavori.

### **Articolo 10 – Conservazione dei reperti**

Il Committente si impegna a garantire il ricovero temporaneo dei reperti rinvenuti durante gli interventi di cui agli articoli 3 e 5 in locali idonei per conservazione e sicurezza e accessibili al personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle attività archeologiche e dell'inventariazione dei reperti. A seguito di richiesta alla Soprintendenza, il Committente potrà effettuare il trasporto di lotti coerenti di materiali archeologici di cui si sia ultimato il trattamento post-scavo presso la sede di conservazione definitiva, che dovrà essere individuata prima della fine dei lavori.

### **Articolo 11 – Scoperta fortuita**

Qualora si sia proceduto all'esecuzione di tutte le fasi previste agli articoli 3 e 5, giungendo alla conclusione della procedura di verifica preventiva, e si dovesse comunque verificare il caso di un rinvenimento fortuito successivo, fermo restando il disposto degli articoli 90 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, e in particolar modo l'obbligo di denuncia e di

conservazione, la Soprintendenza si riserva il diritto di dettare le modalità ed i tempi di svolgimento dei necessari interventi di ricerca e tutela, secondo quanto previsto all'art. 25, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 5.1 delle Linee Guida (DPCM 14/2/22) in caso di ulteriori elementi sopravvenuti.

#### **Articolo 12 – Divulgazione dei risultati delle indagini archeologiche**

Ogni diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della *cronaca* - comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere -, previamente concordata con la Soprintendenza, è fornita congiuntamente dalle Parti e potrà essere pubblicata sui rispettivi siti web.

Sulla base degli esiti degli interventi archeologici, il Committente si impegna a coprire le spese di un'eventuale pubblicazione *scientifica* e/o *divulgativa* da parte della Soprintendenza.

#### **Articolo 13 – Ulteriori forme di collaborazione per la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti**

Ove la realtà archeologica emersa e indagata si presti a particolari interventi di valorizzazione e fruizione si potranno concordare, con successivo accordo ad integrazione del presente atto, ulteriori forme di collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati coinvolti, compresi l'allestimento di eventuali mostre ed esposizioni o l'organizzazione di seminari e convegni finalizzati alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.


#### **Articolo 14 – Obblighi di riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente accordo la Soprintendenza e il Committente si impegnano all'osservanza della riservatezza su notizie, informazioni, dati conosciuti o comunicati in ragione del presente accordo, fatte salve le modalità condivise.

#### **Articolo 15 – Efficacia dell'accordo**

Il presente accordo resta valido fino al completamento delle indagini archeologiche secondo quanto indicato agli articoli 9 e 11 anche in caso di subentro o di qualsiasi altra modificazione soggettiva di organismi pubblici o privati nella titolarità e negli obblighi di esecuzione dell'intervento del presente accordo fino al completamento delle indagini archeologiche, compresa la consegna della documentazione di cui all'articolo 6.

*Firma per espressa visione*



#### **Articolo 16 – Variazioni del Committente e del contenuto dell'accordo**

Ogni variazione soggettiva dei nominativi dell'ente subentrante e del suo legale rappresentate al pari di ogni modificazione oggettiva del presente accordo va previamente comunicata alla Soprintendenza e dalla stessa approvata per il suo perfezionarsi; ogni modificazione in contrasto con la presente clausola deve considerarsi nulla e come mai apposta.

*Firma per espressa visione*





**Articolo 17 – Limitazione di responsabilità e contenziosi**

Con la firma del presente accordo il Committente dichiara di manlevare la Soprintendenza da ogni responsabilità imputabile o meno alla stessa e per gli effetti mantenerla indenne da ogni contenzioso e/o richiesta risarcitoria o d'indennizzo a qualsiasi titolo avanzati che dovessero sorgere a seguito dell'esecuzione dei saggi.

*Firma per espressa visione*

Trieste

FIRMA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



IL SOPRINTENDENTE  
Simonecca BONOMI

*Simonecca Bonomi*

FIRMA

ELLOMAY SOLAR ITALY EIGHT S.R.L.

Firmato digitalmente da:

FRIDRICH RAN PINHAS

Firmato il 2022/12/04 16:54

Seriale Certificato: 1573202

Valido dal 24/06/2022 al 24/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:


RUBENBACH KALIA

Firmato il 2022/12/04 16:55

Seriale Certificato: 1571295

Valido dal 24/06/2022 al 24/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**ALLEGATI:**

1- RELAZIONE ARCHEOLOGICA DI VERIFICA PREVENTIVA

2- PROGETTO SAGGI\*

\* DA CONSEGNARE ENTRO 30 GIORNI DALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INDAGINI GEOFISICHE PRELIMINARI COME INDICATO ALL'ART. 3

**Oggetto:** ERRATA CORRIGE - Sostituisce la precedente - Protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n. 03 dd. 05/12/2022 ('Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1')

**Data:** lunedì 5 dicembre 2022, 17:36:14 Ora standard dell'Europa centrale

**Da:** sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

**A:** ellomaysolaritalyeight@legalmail.it

**CC:** gianluca.nicoli@refeel.eu

**Allegati:** Protocollo d'Intesa SABAP FVG n. 3 dd. 05.12.2022.pdf

Si trasmette il Protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n. 3 dd. 05/12/2022 recante "Accordo ex articolo 25, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente le attività di Verifica preventiva dell'anterssa archeologico e le forme di divulgazione delle indagini nell'ambito del progetto denominato 'Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1' della potenza di 29,67072 + 14,38896 + 31,14384 MWp (Comuni di Pradamano, Trivignano Udinese, Palmanova, Udine) - Società Ellomay Solar Italy Eight S.r.l.".

La segreteria  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
del Friuli Venezia Giulia

Sede di Trieste - Piazza Libertà 7 - tel. 040-4527511  
Sede di Udine - via Zanon 22 - tel. 0432-504559

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: ERRATA CORRIGE - Sostituisce la precedente - Protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n. 03 dd. 05/12/2022 ('Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1')]

**Data:** lunedì 5 dicembre 2022, 17:36:20 Ora standard dell'Europa centrale

**Da:** Per conto di: ellomaysolaritalyeight@legalmail.it

**A:** orenz@ellomay.com, carlo.magni@refeel.eu, matteo.bossi@refeel.eu, matteo.donati@refeel.eu, info@refeel.eu, davide.murru@refeel.eu, gianluca.nicoli@refeel.eu

**Allegati:** postacert.eml, daticert.xml

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2022 alle ore 17:36:20 (+0100) il messaggio "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: ERRATA CORRIGE - Sostituisce la precedente - Protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n. 03 dd. 05/12/2022 ('Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1')]" è stato inviato da "ellomaysolaritalyeight@legalmail.it" indirizzato a:

info@refeel.eu

matteo.bossi@refeel.eu

orenz@ellomay.com

matteo.donati@refeel.eu

davide.murru@refeel.eu

gianluca.nicoli@refeel.eu

carlo.magni@refeel.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** E1A08F30.00063D6F.E3254356.9516B675.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 05/12/2022 at 17:36:20 (+0100) the message "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: ERRATA CORRIGE - Sostituisce la precedente - Protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n. 03 dd. 05/12/2022 ('Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1')]" was sent by "ellomaysolaritalyeight@legalmail.it" and addressed to:

info@refeel.eu

matteo.bossi@refeel.eu

orenz@ellomay.com

matteo.donati@refeel.eu

davide.murru@refeel.eu

gianluca.nicoli@refeel.eu

carlo.magni@refeel.eu

The original message is attached.

**Message ID:** E1A08F30.00063D6F.E3254356.9516B675.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission